

CITTA' DI TREVIGLIO
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO
(REVISIONE DI DICEMBRE 2014)**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 15.12.2014

Servizio Sviluppo e Tutela Città

Art. 1 Finalità e campo di applicazione

Il presente Regolamento, avente il fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza degli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, detta disposizioni in materia di localizzazione, di installazione e realizzazione degli impianti fissi di trasmissione per telecomunicazioni e radiotelevisione al fine di un adeguato insediamento urbanistico, territoriale e paesistico degli stessi in conformità alla normativa regionale e statale vigente in materia (art. 1 L.R. 11/2001).

Rientrano nel campo di applicazione gli impianti suddetti in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz.

Per quanto non specificatamente indicato, si rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 2 - Normativa di riferimento

La normativa di riferimento è la seguente:

- Legge n.36 del 22/02/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);
- D.P.C.M. 08/07/2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz);
- Decreto Legislativo n. 259 dell'1/8/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
- Legge Regionale n. 11 dell'11/05/2001, modificata con la Legge Regionale n. 4 del 06/03/2002 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione);
- Regolamento Regionale 19.11.2001 n. 6 (Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'art. 4-comma 14, all'art. 6-comma 4, all'art. 7-comma 12 e all'art. 10-comma 9 della L.R. 11 maggio 2001 n. 11);

Il presente regolamento fa altresì riferimento alle seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale della Regione Lombardia: n. 6905 del 16/11/2001 (che approva il Regolamento n.6), n. 7351 dell'1/12/2001, n. i 6752 del 2/3/2004.

Art. 2 bis – Ambito applicazione

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano gli interventi di realizzazione di nuovi impianti, nonché di adeguamento di quelli esistenti.

Art. 3 – Localizzazione degli impianti

La localizzazione degli impianti è possibile solo in siti considerati compatibili con essi in ragione delle caratteristiche di emissione degli stessi e del tipo di utilizzo del sito stesso e delle aree ad esso circostanti, nonché per quelli di nuova realizzazione occorre altresì fare riferimento al Piano di Programmazione annuale del comune di cui all'art. 3 quater.

A tale scopo nel territorio comunale sono individuate le seguenti tipologie di aree, conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale n.11 dell'11/5/2001 e dalla Deliberazione della G.R. della Lombardia n. VII/7351 dell'1/12/2001:

- Area interdotta all'installazione degli impianti (art. 4-comma 8 L.R. 11/2001);

- Area di particolare tutela (D.G.R. 7531/2001 – lett. c);
- Area di tipo 1 (D.G.R. 7531/2001 – lett. a);
- Area di tipo 2 (D.G.R. 7531/2001 – lett. b);

E' definita "Area interdetta all'installazione degli impianti" l'area di competenza (comprendente edifici e pertinenze) di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi giochi, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari che ospitano soggetti minorenni.

E' definita "Area di particolare tutela" l'area compresa entro il limite di 100 metri dal perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani .

E' definita "Area di tipo 1" l'insieme delle parti di territorio che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato; sono esclusi dal perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione.

E' definita "Area di tipo 2" la parte del territorio comunale non rientrante tra le Aree di tipo 1.

Nelle aree definite "Area interdetta all'installazione degli impianti" non è permessa l'installazione di impianti di cui all'Art. 1 fatti salvi:

- gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio alle pubbliche amministrazioni (Art. 2-comma 2, lett. b - L.R. 11/2001);
- gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W (art. 4-comma 8 L.R. 11/2001);
- gli impianti e le apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W (Art. 2-comma 2, lett. c - L.R. 11/2001);
- le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui all'Art. 1.

Nelle aree definite "Area di particolare tutela" è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione con potenza totale ai connettori di antenna fino a 300 W (D.G.R. 7531/2001).

Nelle aree definite "Area di tipo 1", fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione con potenza totale ai connettori di antenna fino a 1000 W. (D.G.R. 7531/2001).

Nelle aree definite "Area di tipo 2", fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l'installazione di ogni tipologia di impianto (D.G.R. 7531/2001).

L'installazione degli impianti all'interno delle aree definite "Area di particolare tutela" e all'interno aree definite "Area di tipo1" è consentita solo a seguito di dimostrata e documentata inderogabile esigenza per l'erogazione del servizio. Il Comune (su parere dell'ASL e dell'ARPA e sentito il gestore dell'impianto) ha facoltà di individuare, all'interno dell'area interessata, il sito maggiormente idoneo per la localizzazione dell'impianto dal punto di vista della salvaguardia della salute della popolazione che possa comunque garantire lo svolgimento del servizio.

Art. 3 bis – Installazione degli impianti

L'installazione degli impianti deve essere armonizzata con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici; gli impianti possono essere collocati su edifici aventi particolare valore storico-artistico solo a condizione che, per la loro collocazione e visibilità, siano compatibili con tali valori (art. 8-comma 6 Legge n. 36/2001; D.G.R. 7351/2001).

A tale scopo si ritiene opportuno che i gestori/titolari degli impianti, concordino le caratteristiche tecnico-costruttive degli stessi con i competenti servizi comunali al fine di consentire l'inserimento meno impattante possibile degli impianti nel contesto urbanistico-territoriale del comune.

Sotto il profilo esecutivo, in mancanza di disposizioni per la sicurezza, si devono privilegiare scelte cromatiche di tipo neutro che riducano l'impatto visivo dei manufatti e si devono evitare superfici metalliche riflettenti (D.G.R. 7351/2001).

Negli ambiti di rilevante intervisibilità di valore ecologico/ambientale, è consentita l'installazione degli impianti a condizione che gli stessi garantiscano un adeguato inserimento nel contesto paesistico ambientale, nonché la salvaguardia dei valori da tutelare.

E' fatto obbligo al Servizio comunale competente richiedere un parere in merito alla Commissione per il Paesaggio ogni qualvolta si ritenga che l'istanza presentata possa rappresentare un impatto negativo in ordine ai valori paesistico ambientali da tutelare, nel qual caso le istanze dovranno essere integrate da adeguata documentazione al fine di consentire un corretto esame da parte della suddetta commissione.

L'installazione degli impianti deve essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenze superiori alle quattro ore situati:

- entro 100 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 300 W;
- entro 250 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 1000 W;
- entro 500 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 1000W;

(D.G.R. 7351/2001)

Art. 3 ter – Piani di localizzazione

I gestori di reti di telecomunicazione sono tenuti a presentare ai comuni ed all'ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano di localizzazione, articolato per zone di decentramento comunale ove istituite, che, descriva lo sviluppo o la modificazione dei sistemi da loro gestiti, in riferimento, in particolare, alle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni. I comuni, sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione, promuovono iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di conseguire l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi (art. 4-comma 11 L.R. n. 11/2001).

Il comune rende pubblici i contenuti del piano, di cui al presente articolo, fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudiziale all'installazione dell'impianto (art. 4-comma 12 L.R. n. 11/2001).

Il piano di localizzazione degli impianti deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'indicazione di ognuna delle aree (orientativamente individuabile da una circonferenza di raggio 200 metri per le zone urbane ad alta densità abitativa, 400 metri per le zone urbane o periferiche con

bassa densità abitativa, 600 metri per le aree rurali) di ricerca per la collocazione di nuovi impianti per le telecomunicazioni;

- l'indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti che sono significative ai fini della valutazione dei campi elettromagnetici prodotti da ciascun impianto che si intende installare o modificare (art. 7-comma 1 Reg. reg. 19.11.2001 n. 6).

Art. 3 quater – Piano comunale di programmazione annuale di localizzazione

Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dei Piani di localizzazione di cui all'art 3 ter del presente regolamento, il Responsabile dei servizi tecnici comunali competenti in materia di ambiente, urbanistica, edilizia, avvalendosi se necessario di pareri di soggetti esterni esperti in materia, valutati i contenuti dei citati piani, si riserva, qualora ritenuto necessario, di formulare alla Giunta comunale una proposta di Piano di programmazione annuale in merito alla individuazione più idonea alla localizzazione degli impianti.

Tale piano, valido per tutta la durata dell'anno solare successivo a quello di presentazione dei piani di cui all'articolo precedente, oltre a valutare l'idoneità delle ubicazioni degli impianti proposte in relazione al contesto territoriale individuato (caratteristiche urbanistiche, paesistiche, densità abitativa, ecc.), può contenere eventuali proposte di ubicazione alternative, anche su aree pubbliche, ovvero di ubicazione/condivisione degli impianti esistenti (cositing), garantendo nel contempo la copertura territoriale della rete.

Qualora il gestore proponente intenda realizzare una nuova R.S.B. in corrispondenza (entro un raggio di circa 300 m) di un esistente impianto, dovrà presentare una idonea relazione tecnica a dimostrazione dell'impossibilità della gestione condivisa.

A tale scopo il Responsabile del procedimento può convocare una conferenza dei servizi al fine di acquisire informazioni, pareri e osservazioni in merito alla compatibilità ambientale, urbanistica, paesistica dei piani proposti, nonché stabilire un tavolo tecnico di consultazione aperto ai gestori delle reti di telecomunicazione, all'ARPA e altri competenti in materia.

Detto tavolo può altresì coincidere con la conferenza dei servizi di cui sopra.

Considerato che il Piano comunale di programmazione annuale, viene redatto tenendo conto delle proposte di sviluppo presentate dagli operatori del settore, non potrà essere autorizzata l'installazione di nuovi impianti non previsti dal piano comunale stesso, salvo comprovate esigenze di copertura del servizio, adeguatamente documentate.

Elenco non esaustivo delle aree interdette all'installazione degli impianti

Rientrano tra queste le aree di competenza delle seguenti strutture:

1. Tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private;
2. Tutti gli asili nido, pubblici e privati;
3. Tutti i parchi giochi;
4. Oratorio del Conventino di via della Pace;
5. Oratorio S. Agostino di via S.Giovanni Bosco;
6. Oratorio Salesiano di Via Zanovello;
7. Oratorio S. Francesco di via Milano;
8. Oratorio S. Pietro di via S. Pietro;
9. Oratorio S. Zeno di via Terni;

10. Oratorio Geromina di via Geromina;
11. Oratorio Cerreto di via Castel Cerreto;
12. Ospedale;
13. Casa Albergo;
14. Centro Diurno Integrato di viale XXIV Maggio;

Elenco non esaustivo delle aree di particolare tutela

Rientrano tra queste le aree comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di competenza delle seguenti strutture:

1. Tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private;
2. Tutti gli asili nido, pubblici e privati;
3. Ospedale;
30. Casa Albergo;

Area di tipo 1

Rientrano tra queste le aree urbanizzate relative al nucleo urbano principale ed alle frazioni Geromina, Castel Cerreto e Battaglie.

Area di tipo 2

Si considera "Area di tipo 2" la parte del territorio comunale non rientrante tra le sopraccitate aree.

Le suddette aree sono riportate nella planimetria in Allegato n.1.

Per l'interpretazione puntuale dell'estensione delle aree, si farà riferimento a quanto indicato nel presente articolo, nonché alla planimetria allegata.

La determinazione delle aree è soggetta a periodica revisione.

Per la determinazione della compatibilità dell'impianto con il sito prescelto dovrà essere altresì valutato l'inserimento dei manufatti nel contesto territoriale con riferimento agli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Art. 4 – Valori limite

Per i valori limite di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici si fa riferimento a quanto stabilito dal D.P.C.M. 8/7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 – Piani di risanamento

I titolari degli impianti preesistenti che non rispettano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalle vigenti disposizioni normative, sono tenuti a presentare al Comune, all'ARPA ed alla direzione generale competente in materia ambientale della Giunta Regionale una proposta con i tempi ed i modi con cui intendono attuare il risanamento, al fine di rientrare in detti limiti (art. 9-comma 1 L.R. n. 11/2001).

Il piano di risanamento è adottato dalla Giunta Regionale, al quale i titolari degli impianti sono tenuti a conformarsi (art. 9-comma 9 L.R. n. 11/2001).

Inoltre i titolari di impianti situati in aree ove non è consentita l'installazione, comunicano al comune, alla direzione generale competente in materia ambientale della Giunta regionale ed all'ARPA i piani di

adeguamento alla regolamentazione urbanistica. La delocalizzazione di impianti deve avvenire, per gli impianti di radiotelevisione, in siti conformi alla pianificazione in materia, e, per gli impianti di diversa tipologia in siti idonei (art. 9-comma 2 L.R. n. 11/2001).

Art. 6 - Vigilanza e controllo

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente, per gli aspetti regolati dalla L.R. n.1 1/2001 e dal presente Regolamento, avvalendosi dell'ARPA (art. 11-comma 1 L.R. n. 11/2001).

In caso di accertato superamento dei limiti e dei valori di esposizione della popolazione da parte dell'ARPA, il Sindaco prescrive al titolare dell'impianto (o degli impianti) interessato, l'attuazione di interventi di risanamento entro un termine massimo di sei mesi (art. 9-comma 5 L.R. n. 11/2001).

In caso di inerzia del titolare (o titolari) dell'impianto, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività dell'impianto (art. 9-comma 9 L.R. n. 11/2001).

Art. 8 - Modalità di misura

Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate dalla norma CEI 211-7 e successive modificazioni.

Art. 9 - Comunicazioni ed autorizzazioni

a) - Obbligo di comunicazione (ex art. 6 L.R. n. 11/2001-abrogato dall'art. 26, comma 1 L.R. n. 19 del 8 luglio 2014)

Sono soggetti a comunicazione al Sindaco ed all'ARPA, trenta giorni prima dell'attivazione:

- l'esercizio di impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7W,
- l'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione.

La variazione della titolarità dell'impianto o la chiusura dello stesso devono essere comunicati entro dieci giorni al Sindaco ed all'ARPA.

Le modalità per l'effettuazione delle comunicazioni relative agli impianti di cui sopra sono indicate nel "Regolamento n.6" di cui alla D.G.R. n.6905 del 16/11/2002 della Regione Lombardia, riportate in Allegato 3 del presente regolamento.

b) - Obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (art. 87, comma 3 D.Lgs 01.08.2003 n. 259)

Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) all'Ente Locale competente per territorio ed all'ARPA, trenta giorni prima dell'attivazione l'esercizio di impianti di potenza al connettore di antenna compresi tra 7 e 20W.

Le informazioni e la documentazione tecnica da allegare alla denuncia di inizio attività sono indicate nell'allegato B dell'allegato n. 13 del D.lgs n. 259/2003.

b sub 1) Modifica caratteristiche impianti preesistenti (art. 87 bis D.Lgs. n. 259/2003)

Su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all' articolo 87 del D.lgs. n. 259/2003 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di

cui all'allegato n. 13 del citato decreto_. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36_, la denuncia è priva di effetti.

b sub 2) Variazioni non sostanziali degli impianti (Art. 87 ter D.Lgs. n. 259/2003)

Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli.

c) - Obbligo di autorizzazione preventiva

Fatti salvi:

- le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui all'Art. 1;
- gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio alle pubbliche amministrazioni;
- gli impianti e le apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W;
- gli impianti soggetti a comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma precedente;

l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione è soggetta ad autorizzazione da parte dall'Ente Locale di riferimento.

Le informazioni e la documentazione tecnica da allegare alla richiesta di autorizzazione sono indicate nell'allegato 13 del D.lgs. n. 259/2003, riportate sinteticamente nell'allegato 4 del presente.

Il Responsabile del Servizio, acquisito il parere dell'ARPA, concede l'autorizzazione entro novanta giorni, indicando eventuali prescrizioni.

Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, non sia stato comunicato un provvedimento espresso.

Entro dieci giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto, il titolare invia apposita comunicazione al Sindaco ad all'ARPA, dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità dell'impianto realizzato al progetto presentato, nonché alle eventuali prescrizioni impartite ed a quanto previsto dall'art.3 della L.R. n. 11/2001.

Per la comunicazione viene adottato lo schema di cui al Regolamento regionale 19 novembre 2001 n. 6 di cui alla D.G.R. n.6905 del 16/11/2002 della Regione Lombardia, riportato in Allegato 5 del presente regolamento.

In caso di variazione della titolarità dell'impianto, il nuovo titolare presenta, entro trenta giorni dalla variazione, apposita comunicazione al Comune ad all'ARPA secondo lo schema di cui al Regolamento regionale 19 novembre 2001, n. 6 di cui alla D.G.R. n.6905 del 16/11/2002 della Regione Lombardia, riportato in Allegato 6 del presente regolamento.

La disattivazione dell'impianto deve essere comunicata entro trenta giorni al Sindaco ed all'ARPA secondo lo schema di cui al Regolamento regionale 19 novembre 2001, n. 6 di cui alla D.G.R. n.6905 del 16/11/2002 della Regione Lombardia, riportato in Allegato 7 del presente regolamento.

In caso di variazione delle caratteristiche tecniche o delle modalità di impiego dell'impianto, determinanti al fine del rilascio dell'autorizzazione, il titolare trasmette apposita comunicazione al Comune ed all'ARPA completa di valutazioni sulle conseguenze che le variazioni determinano in relazione all'esposizione a campi elettromagnetici.

Per la comunicazione viene adottato lo schema di cui al Regolamento regionale 19 novembre 2001, n. 6 di cui alla D.G.R. n.6905 del 16/11/2002 della Regione Lombardia, riportato in Allegato 8 del presente regolamento.

Qualora sia prevedibile un significativo aumento dell'esposizione, ovvero si proceda ad un incremento della potenza di emissione dell'impianto rispetto a quanto autorizzato, l'impianto è assoggettato ad un nuovo procedimento autorizzativo.

d) — Altre disposizioni

Gli impianti ad uso radioamatoriale in concessione sono soggetti a comunicazione al Comune ed all'ARPA secondo lo schema di cui all'art. 3 del Regolamento regionale 19 novembre 2001, n. 6 di cui alla D.G.R. n.6905 del 16/11/2002 della Regione Lombardia, riportato in Allegato 9 del presente regolamento.

Gli impianti temporanei per la telefonia mobile sono soggetti a comunicazione, denuncia di inizio attività od autorizzazione, analogamente agli impianti fissi.

Art. 10 Catasto degli impianti

Presso il Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Ecologia e Ambiente è istituito il Catasto comunale degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.

Il catasto è aggiornato sia a seguito delle informazioni acquisite a seguito delle comunicazioni o rilascio di autorizzazione di cui all'articolo 9, sia acquisendo informazioni presso i titolari degli impianti, nonché presso enti e strutture in grado di fornire notizie utili in merito.

Nel catasto sono compresi, per quanto possibile ed utile ai fini di una conoscenza delle fonti significative di inquinamento elettromagnetico, anche gli impianti non soggetti agli obblighi di cui al presente regolamento.

Art. 11 — Sanzioni

Per le inosservanze alle disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico si applicano le sanzioni di cui all'art. 12 della L.R. n.11/2001.

ALLEGATO 2

Tabella 1	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
Limiti di esposizione			
0,1 < f ≤ 3 MHz	60	0,2	
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0,01	4

Tabella 2	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
Valori di attenzione			
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz – 300 GHz)

Tabella 3	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
Obiettivi di qualità			
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz – 300 GHz)

COMUNICAZIONE EX ART. 2 REG. reg. n. 19.11.2001 n. 6 (ex art. 6, comma 1, lettera a, L.R. n. 11/2001)

1. La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1 lettera a), della ex L.R. n. 11/2001 relativa all'esercizio di impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W deve contenere almeno le seguenti informazioni:

A) dati anagrafici:

1. sede legale, telefono e fax del titolare dell'impianto;
2. generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato l'impianto;

B) descrizione dell'impianto

B1) Per ogni tipologia di antenna/pannello trasmettente riportare:

1. modello e marca;
2. dimensioni;
3. guadagno massimo (specificare se in dBi o dBd);
4. tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo sul piano orizzontale e su quello verticale contenenti la direzione di massimo guadagno;

B2) Nel caso di stazioni radio base, per ogni settore e per ogni tecnica di trasmissione riportare:

1. tipo e numero di antenne utilizzate;
2. angolo orizzontale di puntamento delle antenne rispetto al nord geografico;
3. inclinazione elettrica e meccanica rispetto alla verticale;
4. numero massimo di canali e/o portanti attivabili;
5. potenza di alimentazione per ciascun canale e/o portante;
6. potenza al connettore d'antenna per ciascun canale e/o portante;

B3) Per gli impianti fissi diversi dalle stazioni radio base oltre ai dati di cui al punto B1) che precede riportare:

1. frequenza di funzionamento;
2. potenza totale di alimentazione del sistema.

C) sito d'installazione

1. dati che consentano la localizzazione, in modo univoco, del sito di installazione dell'impianto. E preferita l'indicazione precisa delle coordinate geografiche (Gauss-Boaga);
2. prospetti orizzontali e verticali in scala dell'impianto e della struttura di supporto (traliccio, edificio, etc.) con indicati chiaramente il punto di fissaggio, l'altezza del centro elettrico e l'orientamento di ciascuna antenna e/o pannello. Nei prospetti deve essere inoltre riportato qualsiasi tipo di impianti preesistenti sulla stessa struttura di supporto.
3. planimetria in scala 1:2000 (ove non disponibile possono essere fornite altre planimetrie in scala in grado di fornire dettagli comparabili) dell'area circostante l'impianto con raggio di almeno 100 metri dalle antenne trasmettenti.

INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE COMUNALE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIONE

A. dati anagrafici

Per ciascuno dei soggetti di seguito elencati indicare sede legale, telefono e fax:

1. gestore impianto;
2. responsabile tecnico;
3. proprietà eventuale struttura di supporto su cui viene installato l'impianto;
4. proprietà eventuale edificio o terreno su cui è localizzata la struttura di supporto.

B. descrizione dell'impianto

1. Per ogni tipologia di antenna/pannello trasmittente riportare:

- a. modello e marca;
- b. dimensioni;
- c. guadagno massimo (specificare se in dBi o dBd);
- d. tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo (risoluzione di un grado) sul piano orizzontale e su quello verticale contenenti la direzione di massimo guadagno;

2. Nel caso di stazioni radio base, per ogni settore e per ogni tecnica di trasmissione (tacs, gsm, umts, etc) riportare:

- a. tipo e numero di antenne utilizzate;
- b. angolo orizzontale di puntamento delle antenne rispetto al nord geografico; c. inclinazione elettrica e meccanica rispetto alla verticale;
- d. numero massimo di canali e/o portanti attivabili;
- e. potenza di alimentazione per ciascun canale e/o portante;
- f. potenza al connettore d'antenna per ciascun canale e/o portante (o, in alternativa, attenuazioni totali);

3. Nel caso di impianti radio-televisivi, oltre alla frequenza o canale autorizzato, riportare:

- a. tipo e numero totale di antenne e/o pannelli utilizzati;
- b. potenza totale di alimentazione;
- c. distribuzione della potenza di alimentazione ai singoli pannelli e/o antenne (comprensiva delle perdite);
- d. eventuali differenze di fase di alimentazione tra pannelli e/o antenne;
- e. diagrammi orizzontali e verticali lungo le direzioni di massimo guadagno dell'intero sistema radiante;

C) sito d'installazione

1. indirizzo del sito;
2. prospetti orizzontali e verticali in scala dell'impianto e della struttura di supporto (traliccio, edificio, etc.) con indicati chiaramente il punto di fissaggio, l'altezza del centro elettrico e l'orientamento di ciascuna antenna e/o pannello (nel caso di stazione radio base, evidenziare le antenne trasmittenti e per ciascuna di esse indicare la tecnica di trasmissione e il numero di canali/portanti assegnati); inoltre, nei prospetti deve essere riportato qualsiasi tipo di impianti preesistenti (antenne riceventi e trasmittenti, gruppi di condizionamento, etc.) anche gestiti da altre società.

D) descrizione dell'area

1. planimetria in scala 1:2000 dell'area circostante l'impianto con raggio di almeno 200 metri dalle antenne trasmettenti per potenze totali dell'impianto (intese come somma delle potenze ai connettori di ciascuna antenna) non superiori a 1 kW, di almeno 500 metri per potenze totali superiori a 1kW e con l'indicazione delle altimetrie degli edifici aggiornate alla data di presentazione del progetto;
2. fotografie, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, a 360° sul piano orizzontale nel punto d'installazione dell'impianto (per le stazioni radiobase riportare sulle fotografie anche le direzioni di puntamento dei settori, per gli impianti radiotelevisivi solo le direzioni nord/sud/est/ovest).

E) valutazioni e misure preventive

1. valutazione delle intensità dei campi elettrici generati dall'impianto in condizioni di massimo esercizio e in posizioni significative e! o cautelative nell'area di cui al punto D.1. (per ogni punto bersaglio scelto riportare le coordinate spaziali rispetto ad una definita origine, la posizione orizzontale sulla planimetria 1:2000 di cui al punto D.1. e la destinazione d'uso, se nota, dell'area da esso individuata);
2. misura del valore di fondo del campo elettrico alla base del sistema di sostegno nell'intervallo di frequenza 1-3000 MHz per gli impianti non ancora attivi (non saranno ritenute valide le misurazioni del fondo effettuate in punti diversi da quello indicato, quali ad esempio la sede stradale). La misura dovrà essere rappresentativa della situazione attuale e, comunque, non antecedente a tre mesi. Inoltre, dovrà essere fornita come valore "max hold";
3. descrizione delle misure previste per la limitazione degli accessi in prossimità dell'impianto e nelle eventuali aree con superamento dei limiti d'esposizione per la popolazione (se tali aree esistono, devono essere indicate nei prospetti di cui al punto 0.2);
4. descrizione delle procedure e delle azioni previste per la limitazione dell'esposizione degli operatori addetti alla manutenzione dell'impianto ai sensi del decreto legislativo del 19 settembre 1994 n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391 /CEE, 89/654/CE E, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO REALIZZATO RISPETTO AL PROGETTO
PRESENTATO E DI OSSERVANZA ALLE PRESCRIZIONI (Allegato 4 Reg. reg. 19.11.2001 n. 6)**

Al Comune di

All'ARPA Sede di

Il sottoscritto nato a, il, Prov. residente a Via n in qualità di: (titolare/proprietario); (gestore) dell'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di, per il quale era stata presentata istanza di autorizzazione/DIA/SCIA in data, prot. n., autorizzato ai sensi dell'art. 87 e ss. Del D.lgs. n. 259/2003 con provvedimento comunale rilasciato il prot. n e per il quale si erano fornite le seguenti informazioni:

A) dati anagrafici

- titolare dell'impianto;
- generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato;

B) descrizione dell'impianto

- tipologia di antenna/pannello trasmittente;

C) sito d'installazione

- dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto.

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità

che l'impianto sopra specificato è stato realizzato **in conformità** al progetto presentato in data al Comune di e che è conforme alle disposizioni di cui all'art.3 della Legge Regionale 11/01.

Luogo, data

Firma

**COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE NELLA TITOLARITA' DI IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE
O RADIOTELEVISIONE (Allegato 1 Reg. reg. 19.11.2001 n. 6)**

Al Comune di

All'ARPA Sede di

Il sottoscritto nato a, il, Prov. residente a Via
..... n in qualità di nuovo titolare di impianto di: (telecomunicazione)
(radiotelevisione) ubicato nel Comune di per il quale era stata inviata comunicazione
ai sensi dell'art. 6 della ex L.R.11/01 in data protocollata dal Comune di
..... prot. n., impianto per il quale erano fornite le seguenti informazioni:

A) dati anagrafici

- titolare dell'impianto;
- generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato;

B) descrizione dell'impianto

- tipologia di antenna/pannello trasmittente;

C) sito d'installazione;

- dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto.

COMUNICA

di essere subentrato a: (indicare i dati relativi al precedente titolare) nella titolarità dell'impianto in
oggetto a partire dalla data del

Luogo, data

Firma

**COMUNICAZIONE DI DISATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE E
RADIOTELEVISIONE (art. 7, comma 3 L.R. n. 11/2001 - Allegato 3 Reg. reg. 19.11.2001 n. 6)**

Al Comune di

All'ARPA Sede di

Il sottoscritto nato a, il, Prov. residente a
..... Via n. in qualità di: (titolare/proprietario) (gestore)
dell'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di per il quale era stata
presentata comunicazione ai sensi dell'ex art. 6 della ex L.R.11/01 in dataricevuta dal
Comune di prot. n., ed erano forniti le seguenti informazioni:

A) dati anagrafici

- titolare dell'impianto;
- generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato;

B) descrizione dell'impianto

- tipologia di antenna/pannello trasmittente;

C) sito d'installazione

- dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto.

COMUNICA

di avere disattivato l'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) sopra specificato in data
.....

Luogo, data

Firma

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E/O DELLE MODALITA' D'IMPIEGO DELL'IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE O RADIOTELEVISIONE (Allegato 7 Reg. reg. 19.11.2001 n. 6)

Al Comune di

All'ARPA Sede di

Il sottoscritto nato a, il, Prov. residente a Via n. in qualità di: (titolare/proprietario) (gestore) dell'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) ubicato nel Comune di per il quale era stata presentata istanza di autorizzazione/DIA/SCIA in data, prot. n., autorizzato ai sensi dell'art. 87 e ss. Del D.lgs. n. 259/2003 con provvedimento comunale rilasciato il prot. n. ai sensi dell'art. 87 e ss. Del D.lgs. n. 259/2003 con provvedimento comunale rilasciato il prot. n. e per il quale si erano fornite le seguenti informazioni:

A) dati anagrafici

- titolare dell'impianto;
- generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato;

B) descrizione dell'impianto

- tipologia di antenna/pannello trasmettente;

C) sito d'installazione

- dati che specificano in modo univoco la localizzazione del sito di installazione dell'impianto;

COMUNICA

1. di avere proceduto in data alla variazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) autorizzato con il provvedimento comunale sopra specificato. La modifica apportata consiste in: *(specificare nel dettaglio la modifica effettuata)*;

2. di aver proceduto in data alla variazione delle modalità di impiego/utilizzo/servizio relativa all'impianto di: (telecomunicazione) (radiotelevisione) sopra specificato. Le modifiche nelle modalità di impiego dell'impianto sono le seguenti:

3. Allega alla presente comunicazione la valutazione tecnica redatta da in data, esperto ai sensi dell'art. 3, comma 4 della LR 11/01, relativa alle modifiche che le variazioni tecniche e/o di modalità di impiego determinano sull'esposizione ai campi elettromagnetici.

4. Dichiara che le variazioni tecniche non comportano un aumento delle esposizioni o della potenza di emissione dell'impianto.

Luogo, data

Firma

**COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTO AD USO RADIOAMATORIALE
(Allegato 8 Reg. reg. 19.11.2001 n. 6)**

Al Comune di

All'ARPA Sede di

OGGETTO: Comunicazione relativa all'esercizio di impianto ad uso radioamatoriale ai sensi dell'ex articolo 6, comma 1, lettera b della ex L.R. n. 11/2001)

Il sottoscritto nato a, il, Prov., residente nel Comune di in, Via, n, telefono Nominativo
Titolare Patente e della Licenza di Impianto ed Esercizio di Stazione di
Radioamatore n. di Classe, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni —
Ispettorato Territoriale Lombardia in data

COMUNICA

Di aver installato e di tenere in esercizio la Stazione di radioamatore di cui alla Licenza medesima, ubicata in Via, n.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di operare nei limiti di frequenze e potenze della Licenza di cui è titolare.

Luogo, data

Firma27